



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11753 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Francesco Trimarchi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento prot. n. 375120/3-7 SEL della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 18.09.2019, con cui stato formalizzata l'inidoneità del ricorrente, con esclusione dal “ Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella

G.U.R.I. 4^a serie speciale, nr. 23, del 22 marzo 2019”, recante la seguente motivazione: “ La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso”;

- della Scheda di valutazione attitudinale (non conosciuta) redatta dall'Ufficiale Perito Selettore in data 18.09.2019 nonchè della relazione psicologica (non conosciuta) redatta dall'Ufficiale Psicologo in pari data;

- del verbale (non conosciuto) della Commissione per gli accertamenti attitudinali che esprime il giudizio definitivo di inidoneità del ricorrente redatto in data 18.09.2019, provvedimento n. 375120/3-6 SEL di prot;- dell'art. 11 del predetto bando di concorso, che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nella parte in cui, al comma 3, prevede che: “Il giudizio d'idoneità o d'inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi dal concorso”;

- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale, nr. 23, del 22 marzo 2019” pubblicate sulla pagina web ufficiale del concorso, determinazione 29/7-2-4 CC prot., del 01.06.2019 del C.N.S.R.;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame

ancora in itinere e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione al concorso;

nonchè per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare gli accertamenti attitudinali per il ricorrente nonchè, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti,

annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento N. 29/6-8-1 CC di prot. del 29 novembre 2019 di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019, che non contemplano la posizione del ricorrente;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;

nonché per la dichiarazione di nullità/inefficacia

del verbale n. 375120/3-8 SEL di prot. del 27 novembre 2019 della Commissione per il riesame dei requisiti attitudinali prodotto agli atti di causa in data 5 dicembre 2019

e per l'adozione delle misure cautelari collegiali

nel senso di ordinare – a seguito dell'inottemperanza all'Ordinanza Cautelare (non impugnata) n. 6941 del 28 ottobre 2019 – la rinnovazione dell'intera procedura attitudinale ad opera di una diversa Commissione in cui tutti i componenti devono rivestire un grado superiore rispetto a quello rivestito dai componenti della commissione che ha esteso il giudizio o, in via subordinata, ordinare “motivato” riesame della valutazione attitudinale e, ove favorevolmente esitata la procedura, disporre l'inserimento del ricorrente, con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell'iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, impregiudicata ogni successiva valutazione, rilevato che il contraddittorio relativo al presente ricorso non è integro;

ritenuta la necessità di evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

L'amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Conferma, per la trattazione dell'affare, l'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020.

Spese al definitivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'incombente, nei termini e con le modalità indicate nella parte motiva.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO